

ATTO DI TRANSAZIONE

Redatto in duplice originale

Tra: **FULMINE GAETANO** (C.F. FLMGTN42A01F839U), **FULMINE ROBERTO** (C.F. FLMRRT78A11F839F) quali eredi di Bernardo Lidia, - attrice - deceduta in data 26/12/09, rapp.ti e difesi dall'avv. Valeria Speranza, presso il quale elett.te domiciliario in Napoli alla via E. Pessina n. 73

-INTERVENTORI-

E: **COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA** (C.F. 80049220637), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Chianese, presso il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via P. Rosano, n. 15

-CONVENUTO-**PREMESSO**

- 1- che con atto notificato il 13.12.07 Bernardo Lidia conveniva il Comune di Giugliano innanzi il Tribunale di Napoli -ex sezione distaccata di Marano-, per sentirne dichiarare la responsabilità civile nella causazione dell'incidente stradale avvenuto in data 28/10/16, al Corso Campano in Giugliano in Campania (NA), in occasione del quale ella riportava lesioni personali.
- 2- Che la lite si radicava innanzi il predetto Tribunale R.G. n. 91257/08, ove si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda; di seguito la sezione distaccata veniva soppressa ed il presente giudizio assegnato alla VIII sezione civile del Tribunale di Napoli sede centrale.
- 3- Che nelle more del giudizio decedeva Bernardo Lidia lasciando quali eredi Fulmine Gaetano, Fulmine Roberto e Fulmine Dario, che intervenivano nel giudizio con comparsa di intervento del 10/02/11.
- 4- Che in data 11/02/11 il Giudice ammetteva i mezzi istruttori e rinviava per l'espletamento. Di seguito la causa veniva rinviata per la impossibilità a comparire del teste indicato perché gravemente malato.
- 5- Che in data 15/08/16 decedeva anche l'interventore **FULMINE DARIO** (C.F. FLMDRA79R20F839I), lasciando quali eredi Fulmine Gaetano e Fulmine Roberto.
- 6- che in data 27.03.2019 Fulmine Gaetano e Fulmine Roberto intervenivano nel giudizio quali eredi di Fulmine Dario facendo proprie le domande già formulate;
- 7- Che con ordinanza del 28/11/18 il Giudice, esaminati gli atti di causa, formulava proposta transattiva che integralmente si riporta: *"visti gli esiti di frattura composta del setto nasale vista la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità che stimano un range di oscillazione dal 2 al 6 % gli esiti*

della suddetta frattura ritenuto di poter stimare, visti i certificati in atti, a soli fini conciliativi in giorni 7 una Itp al 50% e giorni 10 una Itp al 25%;

ritenuto tuttavia di poter sottoporre alle parti una proposta ex art. 185 bis opo ipotizzando, a mero scopo conciliativo, un danno biologico nella misura del 4% ritenuto che l'importo qui ipotizzato a titolo risarcitorio debba quantificarsi all'attualità secondo le tabelle di Milano ritenuto tuttavia che, al fine di favorire l'ipotesi transattiva, non debba applicarsi personalizzazione alcuna e debba essere ipotizzato un concorso di colpa della danneggiata;

ritenuto dunque, in applicazione di quanto detto, di poter ipotizzare il pagamento in favore dell'attore di un importo pari a complessivi € 2.698,00 a titolo di risarcimento danni all'attualità onnicomprensivo ponendo il relativo pagamento a carico del convenuto;

ritenuto pertanto, in ragione di tutto quanto sopra detto - avuto riguardo alle su menzionate criticità al contempo reciprocamente favorevoli e sfavorevoli ad entrambe le parti - di sottoporre alle parti una proposta transattiva che consenta di evitare la prosecuzione di un contenzioso che si preannuncia complesso e defatigante, alla luce della eccepita revoca dell'ordinanza ammissiva della sostituzione ammessa del teste che si trova comunque in difficili condizioni di salute e della richiesta di ctu medica (su cui si riserva di provvedere in caso di mancato accordo tra le parti) ricordato che in generale il contegno processuale delle parti può essere valutato come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 cpc;

p.q.m.

formula alle parti la proposta conciliativa di cui in parte motiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e rinvia a tal fine al 13/12/2018 ipotizzando, sempre a titolo transattivo, la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite nella misura di € 810,00 oltre oneri di legge;"

@@@

Tanto premesso ed esposto, le costituite parti, preso atto della proposta transattiva formulata dal Giudice, con l'ausilio dei rispettivi procuratori, sono addivenute alla intenzione di definire e risolvere transattivamente il contenzioso tra loro insorto, relativo al sinistro avvenuto al Corso Campano in Giugliano, in data 28/10/16, alle ore 18.40 circa a seguito del quale Bernardo Lidia riportava lesioni personali.

Le parti dunque si sono determinate ad accettare la proposta come formulata dal

Roberto Polino
Giuseppe Polino
[Signature]

Giudice e precisano altresì, che la transazione comprende qualsivoglia pretesa, domanda, diritto, di cui al giudizio recante R.G. n. 91257/08, nonché qualsivoglia ragione inerente o comunque connessa al rapporto dedotto, in modo tale che nulla possa intendersi escluso e pertanto, senza ammissione di responsabilità alcuna da ambo le parti ed a fini meramente transattivi, addiventano alla stipula della presente transazione, ai seguenti patti e condizioni:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa narrativa è parte integrante della presente scrittura e forma patto.

ARTICOLO 2 - OFFERTA

Il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., senza ammissione di responsabilità alcuna, offre, a saldo e stralcio di quanto eventualmente dovuto a Fulmine Gaetano e Fulmine Roberto quali eredi di Bernardo Lidia e Fulmine Dario, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 2.698,00 (duemilaseicentonovantotto/00) quale sorta capitale ed € 810,00 (ottocentodieci/00) oltre oneri di legge a titolo di pagamento delle spese di lite, da corrispondersi all'avv. Valeria Speranza antistataria, previa trasmissione fattura, rinunciando a qualunque ulteriore eccezione, pretesa e/o azione già esercitata in giudizio o comunque azionabile in connessione con i fatti indicati in premessa.

ARTICOLO 3 - ACCETTAZIONE E RINUNCIA

Fulmine Gaetano e Fulmine Roberto, quali eredi di Bernardo Lidia e Fulmine Dario, accettano la somma offerta in via transattiva, a saldo e stralcio di tutto quanto da essa richiesto e preteso nei confronti del Comune di Giugliano in Campania e per l'effetto rinunciano a qualunque pretesa, diritto e/o azione e a qualunque ulteriore eccezione, pretesa e/o azione già esercitata in giudizio o azionabile in connessione con i fatti indicati in premessa, dichiarando di non aver null'altro a pretendere nei confronti del Comune di Giugliano in Campania a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione al sinistro descritto in premessa.

Il Comune di Giugliano in Campania accetta le rinunzie così come sopra formulate.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Quanto alle modalità di pagamento, le somme pattuite saranno corrisposte in unica soluzione come di seguito indicato:

€ 2.698,00 (duemilaseicentonovantotto/00) con bonifico bancario sul conto corrente Banca Unicredit n. IT 07B02 008 399 03 000 401 394 308 intestato a Fulmine



Roberto Fulmine

Fulmine Gaetano

Valeria Speranza

Roberto e Fulmine Gaetano. Il pagamento avrà effetto liberatorio anche nei confronti delle altre parti.

€ 1.044,59 (millequarantaquattro/59) - di cui € 810,00 per compensi, € 121,50 per rimborso spese generali, € 213,13 per IVA, € 37,26 per C.P.A. ed € 49,00 per spese escluse dall'imponibile, con detrazione di € 186,30 (20% su 931,50) per ritenuta d'acconto, come da proforma allegato, a mezzo bonifico Bancario sul conto corrente intestato a Studio legale associato Mario Speranza, IBAN IT 12G03 0690 3525 1000 0000 1773.

ARTICOLO 5 - RINUNCIA AI GIUDIZI

Con il puntuale adempimento della presente scrittura privata, le parti rinunciano al giudizio tra le stesse pendente, che sarà abbandonato, cancellato dal ruolo e quindi estinto.


ARTICOLO 6 - REGISTRAZIONE

Le parti convengono di non provvedere alla registrazione della presente scrittura. In caso di inadempimento di una delle parti l'altra potrà provvedere alla registrazione, la cui spesa, sarà posta a carico della parte inadempiente.

All'uopo sottoscrivono il presente atto anche gli avvocati Valeria Speranza e Raffaele Chianese per autentica delle firme e rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 L. Professionale.

Napoli, li

Fulmine Gaetano, Fulmine Roberto



Per autentica e rinuncia alla solidarietà

Avv. Valeria Speranza



Comune di Giugliano in Campania

Il Funzionario delegato

Per autentica e rinuncia alla solidarietà

Avv. Raffaele Chianese